

LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.
Contratto di Assicurazione Ramo Danni
POLIZZA CVT – ANNUAL SCHEME 2

Set informativo
Edizione 2024

Il presente Set Informativo, contenente:

- **il Documento Informativo Precontrattuale Danni;**
- **il Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo Danni;**
- **le Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario; e**
- **il Questionario - Proposta;**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, ove prevista, della proposta di assicurazione.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
I DOCUMENTI INFORMATIVI PRECONTRATTUALI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166, d. lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (in Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre **2005**, Supplemento Ordinario n.163), recante il *Codice delle Assicurazioni Private*, le clausole che prevedono oneri ed obblighi a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, decadenze, nullità, esclusioni, sospensioni, limitazioni di garanzie e rivalse contenute nel presente contratto di assicurazione sono riportate in carattere evidenziato e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza.

Assicurazione Assicurazione CVT – AUTO DI LUSSO

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Documento predisposto a cura di MAG Spa società per azioni registrata in Italia, autorizzato da IVASS. Numero di registrazione: B000400942 e Lloyd's Insurance Company S.A., società a responsabilità limitata registrata in Belgio, autorizzata dalla Banca Nazionale del Belgio, numero di registrazione 3094

Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e restrizioni. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati nel documento di polizza, ottenibile a richiesta presso il proprio intermediario assicurativo. Presso il proprio intermediario assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Assicurazione A.R.D. (Auto Rischio Diversi) in riferimento solo a danni fisici subiti dal proprio veicolo. Questa è una polizza assicurativa automobilistica per assicurarti contro perdite o danni al tuo veicolo. L'estensione della tua copertura sarà determinata dalle garanzie selezionate.



Che cosa è assicurato?

Incendio e Furto

Copertura standard:

Questa sezione copre i danni al veicolo assicurato, compresi gli accessori installati in modo permanente, che risultano da:

- ✓ Incendio
- ✓ Fulmini
- ✓ Esplosione del carburante trattenuto nei serbatoi del veicolo assicurato
- ✓ Furto o rapina totale o parziale (tentato o avvenuto), inclusi i danni ai veicoli dovuti al tentativo o in conseguenza di tale furto o rapina

Copertura aggiuntiva:

- ✓ Incendio dovuto a eventi socio-politici (scioperi, sommosse, terrorismo e sabotaggio)
- ✓ Circolazione abusiva
- ✓ Danni al veicolo in seguito a furto di oggetti non assicurati
- ✓ Oggetti in caduta

Eventi naturali, eventi socio-politici e atti vandalici

Questa sezione copre i danni al veicolo, compresi gli accessori installati in modo permanente, che risultano da:

- ✓ Eventi naturali – tromba d'aria, uragani, tempeste, inondazioni, maremoti, frane, smottamenti, nevicata e grandinate, caduta di ghiaccio, valanghe, tempeste di neve, caduta di alberi, pietre e rocce, areoplani, missili o parti di essi, eruzioni vulcaniche e terremoti.
- ✓ Eventi socio-politici (scioperi, insurrezioni, sommosse, atti vandalici e sabotaggio)
- ✓ Atti vandalici da parte di terzi

Copertura cristalli

Questa sezione copre danni / rottura del vetro del veicolo assicurato a seguito di:

- ✓ Danni accidentali
- ✓ Danni causati da terzi
- ✓ Copertura massima di EUR 2.000 per periodo di polizza annuale

KASKO (Optional)

Questa sezione fornisce un risarcimento per:

- ✓ Danni materiali e diretti ai veicoli assicurati, compresa la collisione con altri veicoli, ostacoli e oggetti fissi
- ✓ Ribaltamento o uscita di strada
- ✓ Negligenza grave degli assicurati o delle persone che possiedono legittimamente il veicolo
- ✓ La copertura è fornita solo per i guidatori nominati, come dichiarato nella scheda di polizza.



Che cosa non è assicurato?

Esclusioni specifiche: Incendio e Furto

- ✗ causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio;
- ✗ determinati dal Furto del Veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all'interno del Veicolo stesso;
- ✗ derivanti da fenomeni naturali in genere;
- ✗ derivanti da tumulti popolari, scioperi e sommosse, ad eccezione dei danni da Incendio;
- ✗ derivanti da atti vandalici di terzi, ad eccezione di quelli conseguenti a furto totale del Veicolo;
- ✗ avvenuti qualora il Veicolo non fosse stato sottoposto alla revisione prescritta dall'art. 80 del Nuovo Codice della Strada.
- ✗ gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- ✗ Qualsiasi perdita o danno subito sotto gli effetti di alcool o droga di qualsiasi tipo

Esclusioni specifiche: Eventi naturali, eventi socio-politici e atti vandalici

- ✗ Se l'assicurato o il pilota designato hanno partecipato a eventi socio-politici o atti di vandalismo
- ✗ Mentre il veicolo viene guidato

Esclusioni specifiche: Copertura cristalli

- ✗ Danni a seguito di furto o rapina (tentato o avvenuto)
- ✗ Danni derivanti da eventi socio-politici o atti vandalici
- ✗ connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli

Esclusioni specifiche: kasko

- ✗ Se l'assicurato è inebriato e / o mentalmente / psicologicamente alto a causa dell'uso di droghe e / o narcotici

Esclusioni Generali

- ✗ La franchigia di polizza così come prevista nei documenti di polizza causati da atti dolosi dell'Assicurato, del Conducente o del Contraente e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo assicurato)
- ✗ Perdita o danno in caso di superamento del limite massimo di chilometraggi indicato nel testo della polizza
- ✗ Partecipazione a spettacoli, fiere, mostre, competizioni di qualsiasi tipo o relative prove preliminari incluse quelle su qualsiasi circuito di gara
- ✗ relativi ad accessori, optional ed apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile;
- ✗ ad Accessori, Allestimenti speciali o Personalizzati che non siano stati installati sul veicolo assicurato dalla Casa produttrice, né il danno a verniciature speciali o personalizzate che non siano originali, a meno che tali voci non siano specificate e riportate sul Certificato di Polizza,

Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia al Testo di polizza.

comprovate da fattura ed assoggettate ad un premio addizionale se richiesto dalla Compagnia.
Per l'elenco completo delle esclusioni si rinvia al Testo di polizza.



Ci sono limiti di copertura?

Principali limitazioni:

- ! Alla polizza possono essere applicate approvazioni o modifiche
- ! Uno scoperto e/o franchigia può applicarsi alla polizza. L'ammontare dello scoperto e/o franchigia dipenderà dalla estensione di copertura prevista in polizza.
- per conducenti di età inferiore ai 21 anni la garanzia non viene prestata;
- per conducenti di età over 21 / under 25 anni con veicoli fino a max Euro 180.000,00 di valore, la garanzia Kasko è prestata dietro applicazione di franchigia fissa per ogni e ciascun sinistro occorso durante la guida di questi ultimi di Euro 5.000,00
- per conducenti di età over 21 / under 25 anni con veicoli di valore superiore Euro 180.000,00, la garanzia Kasko è prestata dietro applicazione di franchigia fissa per ogni e ciascun sinistro occorso durante la guida di questi ultimi di Euro 25.000,00
- ! È condizione essenziale per il diritto al risarcimento che il veicolo assicurato non sia utilizzato, durante il periodo di validità della polizza, per un chilometraggio superiore a quanto indicato nella scheda di polizza. (i km indicati possono essere 20.000 km oppure 40.000 km oppure 60.000 km), salvo eventuali modifiche riportate nel certificato di polizza.

Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rinvia al Testo di polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ Il presente contratto è valido in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e in tutti gli Stati dell'Unione Europea, nonché nei territori di Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e Principato di Monaco. L'Assicurazione vale inoltre nei Paesi per i quali è operante l'assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli anche se quest'ultima sia prestata, per il medesimo Veicolo, da altra impresa.
- ✓ La copertura è operante in tutto il mondo, ma escluse Russia, Bielorussia e Ucraina (incluse la Crimea e le regioni di Donetsk e Luhansk). Per maggiore chiarezza sono assolutamente escluse le spedizioni e i transiti da/per Russia, Bielorussia e Ucraina (compresa la Crimea e le regioni di Donetsk e Luhansk)



Che obblighi ho?

- All'inizio del periodo di assicurazione o quando si apportano modifiche alla polizza, è necessario fornire risposte complete e accurate a tutte le domande poste in relazione all'assicurazione.
- È necessario comunicare al proprio intermediario non appena possibile se si viene a conoscenza di eventuali inesattezze o modifiche alle informazioni fornite all'assicuratore, sia prima che durante il periodo di assicurazione.
- Il Contraente e/o Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.
- In caso di perdita o danno che possano dar luogo a una richiesta di risarcimento ai sensi di questa assicurazione, la notifica deve essere comunicata alla Compagnia entro 10 giorni e denunciata immediatamente all'autorità competente. Se viene presentato un sinistro, l'assicurato deve fornire ai sottoscrittori informazioni e prove pertinenti che possano essere ragionevolmente richieste e cooperare pienamente nell'inchiesta o nelle determinazioni del danno.
- I veicoli assicurati lasciati incustoditi devono essere chiusi. Le chiavi devono essere rimosse se nessuno è presente nel veicolo. Se il veicolo è dotato di un dispositivo antifurto, questo dispositivo deve essere operante.

Il mancato rispetto dei tuoi obblighi potrebbe comportare il rigetto del sinistro, una riduzione dell'importo dell'indennizzo o l'annullamento della tua polizza.



Quando e come devo pagare?

- Il premio deve essere pagato all'intermediario specificato nella polizza, che è autorizzato a riceverlo per conto degli assicuratori. Il mezzo di pagamento deve essere concordato con tale broker, in conformità con le leggi applicabili.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- Questa copertura assicurativa ha una durata di dodici (12) mesi e la data di inizio e la data di fine della copertura sono specificate nella scheda di polizza. Nei casi concordati con l'assicuratore, la copertura può avere una durata maggiore ma comunque non superiore ai 18 mesi.



Come posso disdire la polizza?

Puoi cancellare questa assicurazione:

- 1) In caso di interruzione dell'assicurazione dovuta a distruzione, esportazione o cessazione della circolazione del Veicolo;
- 2) In caso di cessazione dell'assicurazione dovuta alla demolizione del veicolo assicurato;
- 3) In caso di vendita del veicolo assicurato

Nei suddetti casi, gli Assicuratori restituiranno una parte del premio non utilizzato, pari a 1/365 del premio annuo giornaliero per ogni giorno dell'assicurazione non goduta.

Tuttavia, se la sospensione dell'Assicurazione è il risultato di una perdita totale dovuta a un Evento Assicurato ai sensi di tale polizza, gli Assicuratori non forniranno alcun rimborso del Premio

Assicurazione CVT – AUTO DI LUSO**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)**

Impresa che realizza il prodotto: Lloyd's Insurance Company S.A.
Intermediario in veste di Manufacturer de facto del prodotto: MAG Spa
Product: CVT Auto di Lusso
Numero di versione di DIP Aggiuntivo Danni: V. 1
Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni: 06/04/2024
Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E' soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.

Sito web: www.lloydseurope.com
E-mail: lloydseurope@lloyds.com
Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.

E-mail: informazioni@lloyds.com
Telefono: +39 02 6378 8870

Alla fine del 2023, il capitale sociale ordinario di Lloyd's Insurance Company S.A. è di EUR 558 milioni. Inoltre, attraverso il rilascio di una lettera di credito sono stati resi disponibili ulteriori fondi propri per 200 milioni di EUR. Il requisito patrimoniale di solvibilità della società (SCR) è pari a EUR 322 milioni e l'importo dei fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR è pari a EUR 710 milioni. Il coefficiente di solvibilità della società quindi, inteso come il rapporto tra i fondi propri e l'SCR, è pari al 221%. Il suo requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a EUR 80 milioni e l'ammontare dei fondi propri ammissibili a copertura dell'MCR è di EUR 549 milioni. La relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria di Lloyd's Insurance Company S.A. per l'anno 2023 è disponibile su www.lloydseurope.com/about/lloyds-brussels-hub/.

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

Incendio e Furto	<p>Questa sezione copre i danni al veicolo assicurato, compresi gli accessori installati in modo permanente dalla Casa produttrice, che risultano da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Incendio ✓ Fulmini ✓ Esplosione del carburante trattenuto nei serbatoi del veicolo assicurato ✓ Furto o rapina totale o parziale (tentato o avvenuto), inclusi i danni ai veicoli dovuti al tentativo o in conseguenza di tale furto o rapina <p>Questa copertura include anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ incendio da eventi socio-politici: la copertura è estesa ai danni materiali e diretti da Incendio avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo (in caso di Sinistro, l'Assicurato deve farne denuncia immediata all'Autorità); ✓ circolazione abusiva: l'Assicurazione vale anche per i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di Furto o Rapina purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada; ✓ danni al Veicolo conseguenti a Furto di cose non assicurate: la Società si obbliga ad indennizzare, secondo i criteri e nei limiti previsti dalla garanzia Furto, i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di Furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso. ✓ caduta "corpi orbitanti": sono indennizzabili i danni subiti dal Veicolo in conseguenza di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti, esclusi ordigni esplosivi.
Eventi naturali, eventi socio-politici e atti vandalici	<p>Questa sezione copre i danni al veicolo, compresi gli accessori installati in modo permanente, che risultano da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Eventi naturali – tromba d'aria, uragani, tempeste, inondazioni, maremoti, frane, smottamenti, nevicata e grandinate, caduta di ghiaccio, valanghe, tempeste di neve, caduta di alberi, pietre e rocce, areoplani, missili o parti di essi, eruzioni vulcaniche e terremoti. ✓ Eventi socio-politici (scioperi, insurrezioni, sommosse, atti vandalici e sabotaggio) ✓ Atti vandalici da parte di terzi
Copertura cristalli	<p>Questa sezione copre danni / rottura del vetro del veicolo assicurato a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Danni accidentali ✓ Danni causati da terzi <ul style="list-style-type: none"> - All'indennizzo sarà applicata una franchigia di € 250 per sinistro, nel caso in cui il massimale per anno assicurativo sia di € 2.000,00. - All'indennizzo sarà applicata una franchigia di € 500 per sinistro, nel caso in cui il massimale per anno assicurativo sia di € 4.000,00.

Kasko (opzionale)	<p>Questa sezione fornisce un risarcimento per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Danni materiali e diretti ai veicoli assicurati, compresa la collisione con altri veicoli, ostacoli e oggetti fissi ✓ Ribaltamento o uscita di strada ✓ Negligenza grave degli assicurati o delle persone che possiedono legittimamente il veicolo ✓ La copertura è fornita solo per i guidatori nominati, come dichiarato nella scheda di polizza.
-------------------	--

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Furto	Clausola Satellitare: se il Contraente, in sede di stipulazione del contratto, dichiara che sul veicolo assicurato è installato un antifurto satellitare regolarmente attivato ha diritto ad uno sconto sul premio.
--------------	--



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi (Valide per tutte le sezioni)	<p>L'assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ causati da atti dolosi dell'Assicurato, del Conducente o del Contraente e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo assicurato); ✗ relativi ad accessori, optional ed apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile; ✗ ad Accessori, Allestimenti speciali o Personalizzati che non siano stati installati sul veicolo assicurato dalla Casa produttrice, né il danno a verniciature speciali o personalizzate che non siano originali, a meno che tali voci non siano specificate e riportate sul Certificato di Polizza, comprovate da fattura ed assoggettate ad un premio addizionale se richiesto dalla Compagnia. ✗ indiretti quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili; ✗ preesistenti al sinistro denunciato; ✗ avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove e verifiche previste dal regolamento di gara, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati; ✗ verificatisi durante il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa; ✗ avvenuti all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili; ✗ avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni; ✗ derivanti da radioattività ed energia nucleare, da qualsiasi esposizione o contaminazione chimica o biologica, indipendentemente da ogni causa che possa avervi contribuito;
---	---

Rischi esclusi garanzia incendio e furto	<p>L'assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio ✗ determinati dal Furto del Veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all'interno del Veicolo stesso ✗ derivanti da fenomeni naturali in genere ✗ derivanti da tumulti popolari, scioperi e sommosse, ad eccezione dei danni da Incendio ✗ derivanti da atti vandalici di terzi, ad eccezione di quelli conseguenti a furto totale del Veicolo ✗ avvenuti qualora il Veicolo non fosse stato sottoposto alla revisione prescritta dall'art. 80 del Nuovo Codice della Strada ✗ gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto; ✗ Qualsiasi perdita o danno subito sotto gli effetti di alcool o droga di qualsiasi tipo
Rischi esclusi garanzia eventi naturali, eventi socio-politici e atti vandalici	<p>L'assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ avvenuti qualora l'Assicurato o il conducente del Veicolo abbiano preso parte agli eventi socio-politici o agli atti vandalici ✗ riconducibili alla garanzia Kasko ✗ derivanti dalla circolazione dei veicoli
Rischi esclusi garanzia cristalli	<p>L'assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ conseguenti a Furto o Rapina, consumati o tentati ✗ conseguenti a eventi naturali, eventi socio-politici ed atti vandalici ✗ riconducibili alla garanzia Kasko ✗ connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli
Rischi esclusi garanzia Kasko	<p>L'assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ occorsi quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore ✗ occorsi quando il conducente guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti ✗ cagionati da cose od animali trasportati sul Veicolo ✗ causati da operazioni di carico e scarico ✗ subiti a causa di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada, di manovre a spinta o a mano ✗ verificatisi in aree in cui la circolazione dei veicoli non sia ammessa ✗ conseguenti a Furto, consumato o tentato, Rapina o Incendio non determinato da uno degli eventi oggetto della garanzia Kasko ✗ a ruote, cerchi, coperture e camere d'aria se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi della garanzia Kasko ✗ ai Veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo ✗ Causati da conducenti che hanno avuto ritiri di patente, salvo pattuizioni contrarie indicate nel certificato di polizza



Ci sono limiti di copertura?

È una condizione fondamentale di polizza che i veicoli assicurati non vengano utilizzati per oltre 15.000 km per anno rispetto ai veicoli Ferrari e per oltre 35.000 km per anno rispetto ai veicoli Maserati e tutte le altre autovetture o come dichiarato sul certificato di polizza.

Gli Assicuratori non pagheranno sinistri per importi superiori alla somma assicurata per garanzia/sezione indicata in polizza.

La garanzia opera nei limiti del valore dichiarato in polizza meno la franchigia indicata in polizza per sinistro.

La garanzia prevede le seguenti franchigie:

- **Incendio e furto totale:** Nessuno Scoperto e/o franchigia.
- **Cristalli:** Franchigia fissa Euro 250,00 (max 2.000,00 assicurato) o Euro 500,00 (Max 4.000,00 assicurato)
- **Furto parziale, atti vandalici eventi naturali e sociopolitici, kasko completa :** Si applicherà la Franchigia e/o Scoperto indicati sulla Scheda di Polizza.

Le Franchigie e gli Scoperti sopra specificati sono sempre validi salvo diversa specifica riportata nel certificato di polizza

- **Per auto di valore fino a Euro 180.000,00**
 - a) È condizione preliminare alla validità della copertura che gli autoveicoli fino a Euro 180.000,00 di valore abbiano in dotazione antifurto elettronico di tipologia immobilizer composto da due parti principali: un transponder nella chiave di accensione e un ricevitore all'interno dell'auto. Il sistema di antifurto elettronico dovrà essere collegato con la centralina dell'auto ed il motorino di avviamento, negando il consenso all'accensione se non viene riconosciuto il codice presente nella chiave del veicolo e/o impianto di allarme satellitare e/o le batterie vengono rimosse dagli autoveicoli durante le assenze di oltre due giorni. Le chiavi degli autoveicoli sono sempre poste in locali differenti rispetto al/i ricovero/i abituale/i
 - b)
- **Per auto di valore superiore a Euro 180.000,00**
 - c) È condizione preliminare alla validità della copertura che, quando il veicolo sia munito di un sistema satellitare, questo debba essere correttamente installato, che il suo corretto funzionamento debba essere certificato ed il sistema debba inoltre essere perfettamente funzionante in ogni momento. In caso di sinistro deve essere presentata al perito la prova che il sistema satellitare funzionava correttamente e - se questa circostanza non si verificasse - sarà applicato uno scoperto pari al 50%.
 - d) Nel caso in cui per qualsiasi ragione il sistema debba essere disattivato, la centrale operativa dovrà esserne informata a priori. Qualora al momento del furto il veicolo si trovi in aree non coperte dal sistema satellitare antifurto, si applicherà una riduzione dell'indennizzo nella misura del 20% della somma assicurata.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

- 1) ottemperare al disposto dell'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio"
- 2) denunciare immediatamente il fatto all'Autorità competente (Polizia,

	<p>Carabinieri) in caso di Incendio, Furto, Rapina, Eventi socio-politici, Atti Vandalici o di sinistro presumibilmente doloso, specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno. Qualora il sinistro sia avvenuto all'estero, la denuncia dovrà essere presentata sia all'Autorità locale, sia a quella italiana.</p> <p>3) darne avviso scritto alla Società entro 10 giorni dall'evento, o da quando ne è venuto a conoscenza, indicando le informazioni necessarie all'apertura del sinistro (a tal fine vedere il modello in Allegato 1 alle presenti Condizioni Generali di Polizza) ed in particolare data, luogo, cause del sinistro, importo approssimativo del danno, nome e domicilio di eventuali testimoni, luogo in cui il Veicolo è periziabile.</p>
	Assistenza diretta / in convenzione: Non prevista
	Gestione da parte di altre imprese: Non prevista
	Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	L'inadempienza degli obblighi contrattuali di polizza potrebbe comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.
Obblighi dell'impresa	<p>Gli assicuratori indennizzeranno l'Assicurato, al netto dello scoperto o delle franchigie minime indicate nella polizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non prima di 30 giorni dalla data del sinistro in caso di furto senza recupero (fornendo i documenti e le chiavi del veicolo) - entro 30 giorni dalla data del sinistro o dai documenti finali del perito, purché non vi sia stata alcuna contestazione da parte di creditori di altre agenzie di finanziamento.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Sospensione	<p>Il presente contratto non prevede casi specifici di sospensione delle garanzie.</p> <p>Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1901 del Codice Civile.</p>



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la	L'assicurato ha il diritto di cancellare l'assicurazione scrivendo
-----------------------------	--

stipulazione	<p>all'intermediario entro i primi 14 giorni da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La data di ricezione della documentazione della polizza; o 2. L'inizio del periodo di assicurazione a seconda di quale sia l'ultima. <p>La restituzione integrale del premio sarà subordinata alla restituzione di tutti i documenti emessi e all'assenza di sinistri.</p> <p>Dopo i primi 14 giorni, l'assicurato può cancellare la polizza in qualsiasi momento, scrivendo all'intermediari, dandone comunicazione scritta all'Assicuratore mediante lettera raccomandata.</p>
Risoluzione	<p>Il contratto termina alla data di scadenza senza obbligo di disdetta non essendo previsto il tacito rinnovo o la tacita proroga.</p> <p>Dopo i primi 14 giorni, l'assicuratore può cancellare la polizza con un preavviso scritto di trenta (30) giorni, dando comunicazione scritta mediante lettera raccomandata. L'assicuratore cancellerà la polizza solo per un motivo valido (esempi di motivi validi sono i seguenti):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mancato pagamento del premio; • Se vi è un cambio materiale del rischio, che comporti che l'assicuratore non può più fornire una copertura assicurativa; • Se l'assicurato non collabora o non fornisce alcuna informazione o documentazione richiesta dall'assicuratore; o • Se l'assicurato si comporta in modo minaccioso o offensivo o usi un linguaggio minaccioso o offensivo nei confronti degli assicuratori o dei loro rappresentanti. <p>Si precisa inoltre che si può cancellare questa assicurazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) In caso di interruzione dell'assicurazione dovuta a distruzione, esportazione o cessazione della circolazione del Veicolo; 2) In caso di cessazione dell'assicurazione dovuta alla demolizione del veicolo assicurato; 3) In caso di vendita del veicolo assicurato <p>Si precisa che, dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o gli Assicuratori hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Il recesso, salvo diversa indicazione, avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento oppure alla scadenza successiva nel caso in cui la comunicazione sia stata spedita dalle parti meno di 30 giorni prima.</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

Ai proprietari di veicoli di alto valore economico che hanno necessità di assicurare il veicolo contro danni diretti allo stesso



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione - La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 21.50%

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami vanno presentati per iscritto a:</p> <p>Servizio Reclami Lloyd's Insurance Company S.A. Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano Fax: +39 02 6378 8857 E-mail: loydseurope.servizioreclami@lloyds.com o loydseurope.servizioreclami@pec.lloyds.com</p> <p>Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) giorni di calendario dalla presentazione del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) giorni di calendario dal presentazione del reclamo, l'assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti:</p> <p>IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni via del Quirinale 21 - 00187 Roma Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia) Tel.: +39 0642021 095 (chiamate dall'estero) Fax : +39 06 42133 206 E-mail: ivass@pec.ivass.it</p> <p>Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.

ANNUAL SCHEME**PREMESSA**

- Articolo I L'intermediario/Coverholder della Lloyd's Insurance Company S.A. non é un Assicuratore e pertanto non è responsabile della sua esecuzione.
- Articolo II Il presente contratto non può essere ceduto in tutto o in parte senza il consenso scritto dell'Intermediario/Coverholder della Lloyd's Insurance Company S.A.
- Articolo III Il presente Certificato di Assicurazione è regolato oltre che dalle presenti condizioni anche da tutte le Condizioni Generali, Particolari e Speciali allegate, da considerarsi parte integrante dello stesso.

TESTO DI POLIZZA**SEZIONE I: NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

- ART. 1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
- ART. 1.2 - ALTRE ASSICURAZIONI
- ART. 1.3 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO
- ART. 1.4 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE
- ART. 1.5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
- ART. 1.6 - DIMINUIZIONE DEL RISCHIO
- ART. 1.7 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
- ART. 1.8 - CESSAZIONE DEL RISCHIO PER DISTRIBUZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA O CESSAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO
- ART. 1.9 - CESSAZIONE DEL RISCHIO PER DEMOLIZIONE DEL VEICOLO
- ART. 1.10 - VENDITA DEL VEICOLO
- ART. 1.11 - CESSAZIONE DEL RISCHIO A SEGUITO DI DANNO TOTALE
- ART. 1.12 - ESTENSIONE TERRITORIALE
- ART. 1.13 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
- ART. 1.14 - SOMMA ASSICURATA
- ART. 1.15 - ONERI FISCALI
- ART. 1.16 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
- ART. 1.17 - FORO COMPETENTE
- ART. 1.18 - CLAUSOLA INTERMEDIARIO
- ART. 1.19 - CANCELLAZIONE

SEZIONE II: GARANZIE DI ASSICURAZIONE

- Art. 2.1 Condizioni di assicurabilità
- Art. 2.2. Incendio e furto
- Art. 2.3 Eventi naturali, eventi socio-politici ed atti vandalici
- Art. 2.4 Cristalli
- Art. 2.5 KASKO (garanzia OPZIONALE - valida solo se espressamente richiamata nel Modulo di Adesione)
- Art. 2.6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie
- Art. 2.7 Massimale
- Art. 2.8 Franchigie e scoperti
- Art. 2.9 Limitazioni
- Art. 2.10 Condizioni particolari
- Art. 2.11 Rischio Statico

SEZIONE III: NORME IN CASO DI SINISTRO

- Art. 3.1 Obbligo in caso di sinistro
- Art. 3.2 Procedura per la valutazione del danno al veicolo
- Art. 3.3 Mandato dei periti
- Art. 3.4 Determinazione dell'ammontare del danno al veicolo
- Art. 3.5 Riparazione o sostituzione delle cose rubate o danneggiate
- Art. 3.6 Recupero del Veicolo in caso di furto
- Art. 3.7 Mancato ritrovamento del veicolo in caso di furto
- Art. 3.8 Esagerazione dolosa del danno
- Art. 3.9 Pagamento dell'indennizzo
- Art. 3.10 I.V.A. (Imposta Valore Aggiunto)
- Art. 3.11 Diritto di rivalsa
- Art. 3.12 Franchigie e Scoperti
- Art. 3.13 Clausola istituzionale di esclusione di contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche.
- Art. 3.14 Esclusione rischio informatico e di dati con limitazioni in caso di furto
- Art. 3.15 Clausola delle malattie trasmissibili
- Art. 3.16 Terrorismo
- Art. 3.17 Clausola Sanzioni, Limitazioni ed Esclusioni

DEFINIZIONI

Ai termini ed espressioni seguenti, la Compagnia e il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Accessori di serie e optional - installazioni stabilmente fissate al veicolo rientranti nel novero degli accessori di serie.

Antifurto - Si intende il congegno o dispositivo studiato per impedire il furto di oggetti o veicoli o per segnalarne il tentativo.

Antifurto satellitare - dispositivo elettronico installato su un veicolo per impedirne o ostacolarne il furto e per consentire un più agevole ritrovamento, con tecnologia di geolocalizzazione satellitare mediante sistema di trasmissione radio su rete mobile, collegato ad una centrale operativa a sua volta collegata al gestore del sistema antifurto con il quale l'Assicurato ha stipulato un contratto di assistenza/servizio, che provvede ad allertare il proprietario e/o le forze dell'ordine secondo un protocollo di azione prestabilito.

Apparecchi autoradio/cd/video - Si intendono esclusivamente radio, registratori, lettori compact disk, televisori e altre apparecchiature del genere, purché stabilmente fissati al veicolo. Sono esclusi i telefoni cellulari.

Assicurato - Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione o la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall'Assicurazione.

Assicurazione - Garanzia prestata con il contratto di Assicurazione

Atto di danneggiamento volontario - atto fine a sé stesso e deliberato, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Compagnia/Assicuratori - Lloyd's Insurance Company S.A. che sottoscrive la presente assicurazione **Contraente**

- Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione.

Coverholder - Soggetto che sottoscrive la polizza per conto della Compagnia. Il Coverholder opera in qualità di agente della Lloyd's Insurance Company S.A. ai sensi del Contratto di nomina Coverholder, secondo il riferimento unico di mercato indicato nel presente Certificato.

Danno parziale - Danno che implichi un costo di riparazione inferiore all' 80% del valore del veicolo

Danno totale - Danno che implichi un costo di riparazione superiore all' 80% del valore del veicolo

Decorrenza e durata - Dalla data di decorrenza riportata nella scheda di Polizza e per tutta la durata della stessa.

Esplosione - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Franchigia - L'importo contrattualmente pattuito in misura fissa che, in caso di Sinistro, l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l'indennizzo.

Fuoristrada (circolazione) - Circolazione del veicolo al di fuori di strade asfaltate o bianche e non aperte al normale traffico di veicoli ovvero guida su terreni accidentati non destinati al normale traffico, con forte pendenza o con fondo che offre scarsa aderenza.

Furto - E' il reato, previsto dall'art.624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui o parti di essa, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Guasto - Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Incendio - Combustione con sviluppo di fiamma.

Indennizzo - La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.

Intermediario - Il Broker o Agente di assicurazioni a cui il Contraente abbia affidato la gestione del contratto di assicurazione

Kasko - I danni diretti e materiali subiti dal veicolo a seguito di urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada.

Perdita totale - Danno totale o furto totale del veicolo.

Polizza - Il documento che prova l'Assicurazione.

PRA - Pubblico Registro Automobilistico.

Premio - La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, comprensiva di imposte e eventuali oneri di legge.

Rapina - La sottrazione della cosa mobile a chi la detiene, effettuata mediante violenza o minaccia alla persona stessa, al fine di procurare a sé o altri un ingiusto profitto.

Rischio - La probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scoperto - La percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato / Contraente per ciascun Sinistro, con il minimo indicato in Polizza.

Scoppio - Il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Sinistro - L'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione

Valore d'acquisto - È il prezzo di acquisto del Veicolo come riportato nella relativa fattura inclusi Accessori non di serie e optional.

Valore Assicurato - Somma assicurata riportata nella scheda di polizza

Valore commerciale - E' il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato da Quattroruote.

Veicolo - Veicolo meccanico di trasporto, azionato da motore, con almeno quattro ruote, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente destinato a circolare conformemente a quanta previsto dal Codice della Strada.

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

SEZIONE I: NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ART. 1.2 - Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'art. 1910 del Codice Civile.

ART. 1.3 - Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro 30 giorni dalla data di decorrenza stessa. Nessun Indennizzo verrà corrisposto se il premio o le rate dovute non vengono pagate. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta automaticamente sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi devono essere pagati all'Intermediario che ha in gestione la polizza.

ART. 1.4 - Proroga dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza e scadrà alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza, senza tacito rinnovo alla scadenza finale.

ART. 1.5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

ART. 1.6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 1.7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 1.8 - Cessazione del rischio per distruzione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del Veicolo

In caso di cessazione del rischio a causa di distruzione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del Veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia fornendo l'attestazione del PRA certificante la restituzione della Carta di Circolazione e della targa di immatricolazione.

Il contratto si risolve a far data dal momento della consegna della suddetta documentazione e la Compagnia restituisce la parte di premio netto non goduta, in ragione di 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia residua a decorrere da tale data.

Tuttavia, qualora la cessazione del rischio avvenga a causa di Danno Totale a seguito di un evento assicurato in polizza, la Compagnia non effettuerà alcun rimborso di premio.

ART. 1.9 - Cessazione del rischio per demolizione del veicolo

In caso di cessazione del rischio a causa di demolizione del Veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, comma 4 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del Veicolo per la demolizione.

Il contratto si risolve a far data dal momento della consegna della suddetta documentazione e la Compagnia restituisce la parte di premio netto non goduta, in ragione di 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia residua a decorrere da tale data.

Tuttavia, qualora la cessazione del rischio avvenga a causa di Danno Totale a seguito di un evento assicurato in polizza, la Compagnia non effettuerà alcun rimborso di premio.

ART. 1.10 - Vendita del Veicolo

In caso di vendita del Veicolo a terzi e sempre che il proprietario presenti alla Compagnia una certificazione attestante la vendita del Veicolo stesso, il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà e la Compagnia restituisce la parte di premio netto non goduta, in ragione di 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia residua a decorrere da tale data.

In caso di vendita del Veicolo e di sostituzione con un altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Compagnia indicando le caratteristiche del nuovo Veicolo da assicurare e l'assicurazione continuerà senza soluzione di continuità per il nuovo veicolo, fermo il calcolo del nuovo Premio, il cui importo verrà conteggiato sulla base dei nuovi valori assicurati.

ART. 1.11 - Cessazione del rischio a seguito di danno totale

In caso di Danno Totale al Veicolo a seguito di Incendio, Furto o altro evento assicurato dalla Polizza, l'Assicurazione cessa dalle ore 24 della data di denuncia del Sinistro. Resta comunque dovuto alla Compagnia il Premio relativo all'intero periodo assicurato nel quale il Danno Totale si è verificato.

ART. 1.12 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e del Principato di Monaco. L'Assicurazione vale inoltre nei Paesi per i quali è operante l'assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli anche se quest'ultima sia prestata, per il medesimo Veicolo, da altra impresa.

ART. 1.13 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente assicurazione è stipulata dall'Assicurato per suo conto e per conto di ogni terzo interessato. Tuttavia, in caso di sinistro, quest'ultimo non verrà in alcun modo coinvolto nella liquidazione del sinistro.

ART. 1.14 - Somma assicurata

La somma assicurata riportata sul certificato di polizza dovrà coincidere con il valore commerciale del veicolo determinato sulla base della pubblicazione Quattroruote per autovetture al momento della stipula del contratto. Tale valore potrà essere diminuito o aumentato del 20% per la presenza di accessori ed optional la cui esistenza sia documentabile tramite fattura di acquisto, salvo quanto previsto all'art. 3.4.1.

ART. 1.15 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 1.16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 1.17 - Foro competente

Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente il foro della sede legale del convenuto, ovvero quello ove ha sede la Compagnia. Qualora l'Assicurato sia un consumatore ex art. 3 comma 1 lett a) D.lgs 206/2005, è competente il foro di residenza o domicilio eletto dell'Assicurato.

ART. 1.18 - Clausola Intermediario

Con la sottoscrizione del presente contratto:

Il Contraente, anche per conto di ogni altro soggetto Assicurato da questa polizza, affida all'Intermediario indicato nella Scheda di Copertura la gestione di questo contratto di assicurazione;

Gli Assicuratori conferiscono al Coverholder indicato nella Scheda l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.

E' convenuto pertanto che:

- a) ogni comunicazione fatta all'Intermediario dal Coverholder si considererà come fatta al Contraente e all'Assicurato;
- b) ogni comunicazione fatta dall'Intermediario al Coverholder si considererà come fatta dal Contraente e dall'Assicurato;
- c) ogni comunicazione fatta al Coverholder si considererà come fatta agli Assicuratori;
- d) ogni comunicazione fatta dal Coverholder si considererà come fatta dagli Assicuratori.

ART. 1.19 - Cancellazione**In caso di sinistro**

Dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o gli Assicuratori hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Il recesso, salvo diversa indicazione, avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento oppure alla scadenza successiva nel caso in cui la comunicazione sia stata spedita dalle parti meno di 30 giorni prima.

Tuttavia, se nella comunicazione viene indicata una data di recesso diversa dalle suddette scadenze, gli Assicuratori dovranno rimborsare al Contraente il rateo di premio non consumato; inoltre resta inteso che per le partite assicurate nella forma a primo rischio, si farà luogo al rimborso del rateo di premio relativo alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazione del danno.

Cancellazione da parte dell'assicurato entro i primi 14 giorni

L'assicurato ha il diritto di cancellare questa assicurazione scrivendo all'intermediario entro 14 giorni da:

1. La data di ricezione della documentazione della polizza; o
2. L'inizio del periodo di assicurazione

a seconda di quale sia l'ultima.

La restituzione integrale del premio sarà subordinata alla restituzione di tutti i documenti emessi e all'assenza di sinistri.

Cancellazione da parte dell'assicurato o da parte dell'assicuratore dopo i primi 14 giorni

L'assicurato può cancellare questa polizza in qualsiasi momento, scrivendo all'intermediario, dandone comunicazione scritta all'Assicurato mediante lettera raccomandata. L'assicuratore può cancellare questa polizza con un preavviso scritto di trenta (30) giorni, con le stesse modalità di cui sopra. L'assicuratore cancellerà la polizza solo per un motivo valido (esempi di motivi validi sono i seguenti):

- Mancato pagamento del premio;
- Se vi è un cambio materiale del rischio, che comporti che l'assicuratore non può più fornire una copertura assicurativa;
- Se l'assicurato non collabora o non fornisce alcuna informazione o documentazione richiesta dall'assicuratore;
- Se l'assicurato si comporta in modo minaccioso o offensivo o usi un linguaggio minaccioso o offensivo nei confronti degli assicuratori o dei loro rappresentanti.

Rimborso del premio

Se questa polizza viene cancellata in qualsiasi momento, a condizione che l'assicurato non abbia presentato alcuna richiesta di risarcimento, l'assicurato avrà diritto al rimborso di qualsiasi premio pagato, soggetto a detrazione per ogni periodo per il quale è stato coperto. La detrazione verrà calcolata in modo proporzionale, dividendo il premio totale per il numero di giorni del periodo di assicurazione e poi moltiplicando per il numero di giorni di copertura. Se l'assicuratore pagherà qualsiasi sinistro, in tutto o in parte, non sarà consentito alcun rimborso del premio.

SEZIONE II: GARANZIE DI ASSICURAZIONE

ART. 2.1 - Condizioni di assicurabilità

Le presenti Condizioni Generali di Polizza sono valide solo per i Veicoli classificati come Autovetture, ovvero veicoli a motore con almeno quattro ruote, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente.

ART. 2.2 - INCENDIO E FURTO

2.2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto in polizza, inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori, gli optional e gli apparecchi audio-fono-visivi stabilmente fissati sul Veicolo, il cui valore deve essere compreso nella somma assicurata, contro i rischi:

- a. Incendio, Esplosione, Scoppio ed Azione del fulmine;
- b. Furto totale e parziale (consumato o tentato) e Rapina, compresi i danni prodotti al Veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina del Veicolo stesso.

Prestazioni aggiuntive:

- incendio da eventi sociopolitici: la copertura è estesa ai danni materiali e diretti da Incendio avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo (in caso di Sinistro, l'Assicurato deve farne denuncia immediata all'Autorità);
- circolazione abusiva: l'Assicurazione vale anche per i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di Furto o Rapina purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada;
- danni al Veicolo conseguenti a Furto di cose non assicurate: la Compagnia si obbliga ad indennizzare, secondo i criteri e nei limiti previsti dalla garanzia Furto, i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di Furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.
- caduta "corpi orbitanti": sono indennizzabili i danni subiti dal Veicolo in conseguenza di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti, esclusi ordigni esplosivi.

2.2.2 - Esclusioni specifiche

Ferme le "Esclusioni comuni a tutte le garanzie", l'assicurazione non comprende i danni:

- a) causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio;
- b) determinati dal Furto del Veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all'interno del Veicolo stesso;
- c) derivanti da fenomeni naturali in genere;
- d) derivanti da tumulti popolari, scioperi e sommosse, ad eccezione dei danni da Incendio;
- e) derivanti da atti vandalici di terzi, ad eccezione di quelli conseguenti a furto totale del Veicolo;
- f) avvenuti qualora il Veicolo non fosse stato sottoposto alla revisione prescritta dall'art. 80 del Nuovo Codice della Strada.
- g) gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- h) qualsiasi perdita o danno subito sotto gli effetti di alcool o droga di qualsiasi tipo
- i) esclusione della copertura RCA e RC Terzi

ART. 2.3 - EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIO-POLITICI ED ATTI VANDALICI

2.3.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di:

- a. Eventi naturali quali: tempesta, neve, grandine, ghiaccio, uragani, terremoto, alluvione, inondazione, tromba d'aria, ciclone, tifone, eruzione vulcanica, crolli, smottamenti, anche quando il veicolo non si trova in circolazione;
- b. Eventi sociopolitici quali: tumulti popolari, scioperi e sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio;
- c. Atti vandalici di terzi.

2.3.2 - Esclusioni Specifiche

Ferme le “Esclusioni comuni a tutte le garanzie”, l’assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti qualora l’Assicurato o il conducente del Veicolo abbiano preso parte agli eventi sociopolitici o agli atti vandalici;
- b) riconducibili alla garanzia Kasko;
- c) derivanti dalla circolazione dei veicoli.

ART. 2.4 - Cristalli

2.4.1 - Oggetto dell’assicurazione

La Compagnia indennizza i danni da rottura o scheggiatura dei cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo dovuti a causa accidentale o fatto involontario di terzi.

2.4.2 - Massimali e Franchigie

L’assicurazione è prestata entro i massimali indicati in Scheda di Polizza.

In particolare:

- All’indennizzo sarà applicata una franchigia di € 250 per sinistro, nel caso in cui il massimale per anno assicurativo sia di € 2.000,00.
- All’indennizzo sarà applicata una franchigia di € 500 per sinistro, nel caso in cui il massimale per anno assicurativo sia di € 4.000,00.

2.4.3 - Esclusioni specifiche

Ferme le “Esclusioni comuni a tutte le garanzie”, l’assicurazione non comprende i danni:

- a) conseguenti a Furto o Rapina, consumati o tentati;
- b) conseguenti a eventi naturali, eventi sociopolitici ed atti vandalici;
- c) riconducibili alla garanzia Kasko;
- d) connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli.

ART. 2.5 - KASKO

2.5.1 - Oggetto dell’assicurazione

La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private. **L’Assicurazione è valida per i soli conducenti autorizzati e indicati nella Scheda di copertura e/o proposal form che costituisce parte integrante della polizza.**

L’Assicurazione vale anche per i Sinistri determinati da colpa grave dell’Assicurato e/o delle persone che legittimamente detengono il Veicolo.

La Compagnia rinuncia all’esercizio dell’azione di surrogazione che le compete, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del Veicolo, dei trasportati e dei familiari dell’Assicurato.

2.5.2 - Esclusioni specifiche

Ferme le “Esclusioni comuni a tutte le garanzie”, l’assicurazione non comprende i danni:

- a) occorsi quando il conducente abbia età inferiore a 21 anni;
- b) occorsi quando il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- c) occorsi quando il conducente guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- d) cagionati da cose od animali trasportati sul Veicolo;
- e) causati da operazioni di carico e scarico;
- f) subiti a causa di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada, di manovre a spinta o a mano;
- g) verificatisi in aree in cui la circolazione dei veicoli non sia ammessa;

- h) conseguenti a Furto, consumato o tentato, Rapina o Incendio non determinato da uno degli eventi oggetto della garanzia Kasko;
- i) a ruote, cerchioni, coperture e camere d'aria se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi della garanzia Kasko;
- j) ai Veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo.
- k) causati da conducenti che hanno avuto ritiri di patente, salvo pattuizioni contrarie indicate nella Scheda di copertura.

ART. 2.6 - Esclusioni comuni a tutte le garanzie

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) causati da atti dolosi dell'Assicurato, del Conducente o del Contraente e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo assicurato);
- b) relativi ad accessori, optional ed apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile;
- c) ad Accessori, Allestimenti speciali o Personalizzati che non siano stati installati sul veicolo assicurato dalla Casa produttrice, né il danno a verniciature speciali o personalizzate che non siano originali, a meno che tali voci non siano specificate e riportate sul Certificato di Polizza, comprovate da fattura ed assoggettate ad un premio addizionale se richiesto dalla Compagnia.
- d) indiretti quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili;
- e) preesistenti al sinistro denunciato;
- f) avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove e verifiche previste dal regolamento di gara, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
- g) verificatisi durante il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa;
- h) avvenuti all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili;
- i) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata meno) guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpato ;
- j) derivanti da radioattività ed energia nucleare, da qualsiasi esposizione o contaminazione chimica o biologica, indipendentemente da ogni causa che possa avervi contribuito;
- k) esclusione della copertura RCA e Rc Terzi;
- l) qualsiasi perdita o danno subito sotto gli effetti di alcool o droga di qualsiasi tipo;
- m) L'Assicurato e i conducenti non devono aver subito condanne penali.
- n) La copertura assicurativa non è operante per rischi residenti e/o ubicati in Russia, Bielorussia, Ucraina e Paesi Sanzionati o belligeranti in genere. Pertanto tutti i sinistri derivanti da rischi residenti e/o ubicati in Russia, Bielorussia, Ucraina e Paesi Sanzionati o belligeranti sono da ritenersi esclusi dalla presente copertura.

ART. 2.7 - Massimale

La Compagnia non riconoscerà indennizzo superiore alla somma assicurata indicata nella Scheda di copertura per ciascuna garanzia.

ART. 2.8 - Franchigie e scoperti

Le garanzie di polizza sono indennizzate applicando le Franchigie e/o gli Scoperti con i minimi previsti per ogni sinistro richiamati nel Certificato di Polizza.

Per quanto riguarda la garanzia Kasko, resta inteso che:

- per conducenti di età inferiore ai 21 anni la garanzia non viene prestata;
- per conducenti di età over 21 / under 25 anni con veicoli fino a max Euro 180.000,00 di valore, la garanzia Kasko è prestata dietro applicazione di franchigia fissa per ogni e ciascun sinistro occorso durante la guida di questi ultimi di Euro 5.000,00
- per conducenti di età over 21 / under 25 anni con veicoli di valore superiore Euro 180.000,00, la garanzia Kasko è prestata dietro applicazione di franchigia fissa per ogni e ciascun sinistro occorso durante la guida di questi ultimi di Euro 25.000,00

ART. 2.9 - Limitazioni**2.9.1 - Diligenza dell'Assicurato**

L'Assicurato o chi per esso assume l'impegno di mantenere in buono stato il veicolo assicurato e di fare tutto quanto è ragionevolmente possibile per evitare e/o diminuire le conseguenze di un evento coperto dalla presente Assicurazione.

2.9.2 - Chiusura del veicolo ed attivazione dell'allarme

È condizione essenziale per il diritto al risarcimento che - quando il veicolo assicurato è in circolazione, ma lasciato temporaneamente fermo, posteggiato e non sorvegliato - tutte le parti della vettura siano chiuse e protette con i sistemi approvati dalla Casa Automobilistica produttrice e che, qualora il veicolo sia provvisto di antifurto, questo sia messo in funzione. Qualsiasi richiesta di risarcimento per perdita o danno deve essere supportata da evidenti segni di scasso.

2.9.3 - Percorrenza limitata

È condizione essenziale per il diritto al risarcimento che il veicolo assicurato non sia utilizzato, durante il periodo di validità della polizza, per un chilometraggio superiore a quanto indicato nella scheda di polizza. (i km indicati possono essere 20.000 km oppure 40.000 km oppure 60.000 km), salvo eventuali modifiche riportate nel certificato di polizza.

2.9.4 - Sistema satellitare**- Per auto di valore fino a Euro 180.000,00**

È condizione preliminare alla validità della copertura che gli autoveicoli fino a Euro 180.000,00 di valore abbiano in dotazione antifurto elettronico di tipologia immobilizer composto da due parti principali: un transponder nella chiave di accensione e un ricevitore all'interno dell'auto. Il sistema di antifurto elettronico dovrà essere collegato con la centralina dell'auto ed il motorino di avviamento, negando il consenso all'accensione se non viene riconosciuto il codice presente nella chiave del veicolo e/o impianto di allarme satellitare e/o le batterie vengono rimosse dagli autoveicoli durante le assenze di oltre due giorni. Le chiavi degli autoveicoli sono sempre poste in locali differenti rispetto al/i ricovero/i abituale/i

- Per auto di valore superiore a Euro 180.000,00

È condizione preliminare alla validità della copertura che, quando il veicolo sia munito di un sistema satellitare, questo debba essere correttamente installato, che il suo corretto funzionamento debba essere certificato ed il sistema debba inoltre essere perfettamente funzionante in ogni momento. In caso di sinistro deve essere presentata al perito la prova che il sistema satellitare funzionava correttamente e - se questa circostanza non si verificasse - sarà applicato uno scoperto pari al 50%.

Nel caso in cui per qualsiasi ragione il sistema debba essere disattivato, la centrale operativa dovrà esserne informata a priori. Qualora al momento del furto il veicolo si trovi in aree non coperte dal sistema satellitare antifurto, si applicherà una riduzione dell'indennizzo nella misura del 20% della somma assicurata.

ART. 2.10 - Condizioni particolari**2.10.1 - Vincolo a favore di un ente finanziatore**

Qualora espressamente specificato, la polizza è vincolata all'Ente Finanziatore indicato nella Scheda di copertura. La data di scadenza del vincolo è quella indicata nei documenti succitati. Pertanto, la Compagnia si obbliga, per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al PRA a:

- non consentire alcuna riduzione o modifica delle garanzie prestate né l'anticipata risoluzione del contratto senza il consenso scritto dell'Ente vincolante;
- comunicare all'Ente vincolante ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato nella Scheda di copertura entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- non pagare, in caso di sinistro occorso al veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza senza il consenso scritto dell'Ente Vincolante.

ART. 2.11 - Rischio Statico

Nel caso in cui l'autovettura venga attivata nella formula "Rischio Statico", si intenderanno esclusi tutti i danni avvenuti durante la circolazione del veicolo. La presente assicurazione copre i veicoli descritti nella scheda di copertura, contro tutte le perdite e danni materiali avvenuti durante il periodo di assicurazione, **allorché essi si trovino all'interno dei luoghi indicati nella scheda di copertura.**

SEZIONE III: NORME IN CASO DI SINISTRO**ART. 3.1 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve:

- a) ottemperare al disposto dell'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio";
- b) denunciare immediatamente il fatto all'Autorità competente (Polizia, Carabinieri) in caso di Incendio, Furto, Rapina, Eventi socio-politici, Atti Vandalici o di sinistro presumibilmente doloso, specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno. Qualora il sinistro sia avvenuto all'estero, la denuncia dovrà essere presentata sia all'Autorità locale, sia a quella italiana.
- c) darne avviso scritto alla Compagnia entro 10 giorni dall'evento, o da quando ne è venuto a conoscenza, indicando le informazioni necessarie all'apertura del sinistro ed in particolare data, luogo, cause del sinistro, importo approssimativo del danno, nome e domicilio di eventuali testimoni, luogo in cui il Veicolo è periziabile.

Per ogni sinistro che comporti danni al veicolo, l'Assicurato dovrà fornire i seguenti documenti allegati alla Denuncia di sinistro:

- Fotografia del Veicolo danneggiato;
- Fotocopia del Libretto di Circolazione del Veicolo;
- Dichiarazione del chilometraggio registrato dal contachilometri del Veicolo al momento del sinistro.

Inoltre:

- In caso di Furto, totale o parziale, Rapina, Eventi Sociopolitici, Atti Vandalici o sinistro presumibilmente doloso: allegare la copia della denuncia all'Autorità competente, vistata dalla stessa;
 - In caso di Evento Naturale: allegare la dichiarazione dell'organismo competente o dell'Osservatore meteorologico più vicino al luogo del sinistro;
 - In caso di sinistro Kasko: allegare la fotocopia della patente di guida del conducente.
- d) A seguito del Furto totale del Veicolo è obbligatoria la consegna di tutte le chiavi in dotazione, su richiesta della Compagnia.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

ART. 3.2 - Procedura per la valutazione del danno al veicolo

L'ammontare del danno e la determinazione dell'indennizzo sono concordati con le seguenti modalità:

- a) Direttamente dalla Compagnia, o persona da questa incaricata, con l'Assicurato o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti;
- b) Tra due periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e, indipendentemente da ciò, anche dietro semplice richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

ART. 3.3 - Mandato dei periti

I periti devono:

1. Indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro;
2. Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avrebbero potuto aggravare il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli "Obblighi" in caso di sinistro;

3. Verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti alla voce "Determinazione dell'ammontare del danno" del presente capitolo;
4. Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del comma b) della "Procedura per la valutazione del danno al veicolo", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

ART. 3.4 - Determinazione dell'ammontare del danno al veicolo

Per la determinazione dell'ammontare del danno, valgono i seguenti criteri:

3.4.1 - Danno totale al Veicolo

Il danno è totale quando comporta la perdita totale o la distruzione totale del Veicolo conseguente agli eventi assicurati ed il Furto o Rapina senza ritrovamento del Veicolo stesso. È considerato danno totale anche il caso in cui le spese necessarie per la riparazione delle parti danneggiate del Veicolo, comprensive dell'importo realizzabile dal relitto, risultino superiori all'80% del valore commerciale del Veicolo rilevato al momento del sinistro.

In caso di danno totale, la Compagnia riconoscerà quale indennizzo liquidabile la somma assicurata indicata nella Scheda di copertura. Sempreché la stessa sia stata determinata in base alle disposizioni che seguono.

In caso di Furto Totale la Compagnia indennizzerà:

- a. AUTOVETTURE NUOVE:
 - 100% del valore per i primi 24 mesi dalla data di prima immatricolazione.
 - 90% del valore da 24 mesi a 36 mesi.
 - Oltre 36 mesi, il valore commerciale indicato su Quattroruote.
- b. AUTOVETTURE USATE:
 - 100% del valore per i primi 12 mesi dalla data della fattura di acquisto e/o dichiarazione di vendita fatta all'ultimo acquirente - proprietario.
 - Oltre 12 mesi, il valore commerciale indicato su Quattroruote.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato al netto delle franchigie e/o degli scoperti indicati nella Scheda di copertura.

3.4.2 - Danno parziale al Veicolo

Il Danno è Parziale quando le spese necessarie per la riparazione di parti danneggiate del Veicolo, comprensive dell'importo realizzabile dal relitto, risultino inferiori all'80% del valore commerciale dello stesso, rilevato dalla pubblicazione "Quattroruote" per le autovetture relativo al mese di accadimento del sinistro. Il danneggiamento derivante da tentato Furto o il Furto di parti del Veicolo è considerato Danno Parziale.

Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del Veicolo danneggiate e/o sottratte, limitatamente alla sola carrozzeria (esclusi pertanto il motore e le sue parti, organi ed impianti elettrici o elettronici, compresi i dispositivi airbag e cinture di sicurezza, la batteria, gli pneumatici, nonché tutte le parti meccaniche soggette a usura), la liquidazione del danno viene effettuata per intero, senza applicazione del Degrado d'uso per sette anni dalla data di prima immatricolazione.

Accessori ed optional, nonché eventuali apparecchi audio-fono-visivi, saranno liquidati sulla base del loro valore commerciale sulla base dei documenti relativi alla loro esistenza ed alle loro caratteristiche, che l'Assicurato è tenuto a presentare.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato al netto delle franchigie e/o degli scoperti indicati nella Scheda di copertura.

ART. 3.5 - Riparazione o sostituzione delle cose rubate o danneggiate

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il Veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'autofficina, l'assicurato non deve provvedere ad effettuare alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

La Compagnia ha la facoltà di richiedere l'esibizione della fattura per le riparazioni. In caso di Furto con ritrovamento, il risarcimento del danno tiene conto esclusivamente delle parti danneggiate elencate nel verbale di ritrovamento.

ART. 3.6 - Recupero del Veicolo in caso di furto

L'Assicurato è tenuto ad informare la Compagnia non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso. Il valore degli elementi recuperati, quantificato prima del pagamento dell'indennizzo, sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Se il Veicolo è recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato ha facoltà di rientrarne in possesso, previo rimborso alla Compagnia dell'importo corrisposto quale liquidazione del Furto del Veicolo. Se invece l'Assicurato non intende conservare la proprietà del Veicolo, egli è obbligato a dare mandato alla Compagnia affinché provveda alla vendita del medesimo, autorizzandola a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell'indennizzo e impegnandosi a conferirle a questo scopo la procura necessaria alla vendita. In caso di indennizzo parziale, il ricavato sarà ripartito con l'Assicurato secondo i rispettivi interessi.

ART. 3.7 - Mancato ritrovamento del Veicolo in caso di furto

Trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza che il veicolo rubato sia stato trovato, per ottenere l'indennizzo, l'Assicurato deve consegnare alla Compagnia i seguenti documenti in originale: denuncia di furto o copia autentica, tutte le chiavi e/o dispositivi di avviamento del veicolo, certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso, carta di circolazione o se sottratta con il veicolo certificato cronologico, procura speciale a vendere con autentica notarile intestata agli Assicuratori dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o fermo amministrativo e relativa cancellazione dal certificato di proprietà. I costi dei suddetti documenti sono a carico dell'Assicurato.

La Compagnia si riserva inoltre di richiedere, in ogni caso, il certificato di chiusa istruttoria prima di pagare l'indennizzo.

La Compagnia è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dall'Assicurato, alla casa costruttrice, ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.

ART. 3.8 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 3.9 - Pagamento dell'indennizzo

La Compagnia corrisponderà l'indennizzo all'Assicurato, al netto dello scoperto o della franchigia minima indicata nella Scheda di copertura e nelle Condizioni di Contratto, non prima di 30 giorni dalla data di denuncia in caso di Furto senza ritrovamento (consegnando i documenti e le chiavi del veicolo), oppure entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempre che non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati o ipotecari.

Se è stato aperto un procedimento giudiziario sulla causa del sinistro, il pagamento verrà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti nelle esclusioni delle rispettive sezioni.

La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere la fattura di riparazione o della fornitura di parti di ricambio prima di corrispondere l'indennizzo.

ART. 3.10 - I.V.A. (Imposta Valore Aggiunto)

Nella determinazione dell'ammontare del danno, si tiene conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel Valore assicurato.

La liquidazione viene così effettuata:

- in caso di danno parziale, è compresa nell'indennizzo l'I.V.A. calcolata sull'importo della riparazione, purché venga consegnata alla Compagnia la fattura originale o copia conforme con allegata dichiarazione di non detraibilità e/o la ricevuta fiscale quietanzata della riparazione avvenuta;
- in caso di danno totale, è compresa nell'indennizzo la quota I.V.A. di competenza del Veicolo corrisposta sui canoni fino al momento dell'evento dannoso, comunque con un importo che non può essere superiore all'imposta compresa nel valore che il Veicolo aveva al momento dell'evento dannoso.

ART. 3.11 - Diritto di rivalsa

In caso di Sinistro, salvo esplicita rinuncia, la Compagnia si sostituisce, in base all'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'Indennizzo pagato.

ART. 3.12 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

- **Incendio e furto totale:** Nessuno Scoperto e/o franchigia.
- **Cristalli:** Franchigia fissa Euro 250,00 (max 2.000,00 assicurato) o Euro 500,00 (Max 4.000,00 assicurato)
- **Furto parziale, atti vandalici eventi naturali e sociopolitici, kasko completa :** Si applicherà la Franchigia e/o Scoperto indicati sulla Scheda di Polizza.

Le Franchigie e gli Scoperti sopra specificati sono sempre validi salvo diversa specifica riportata nel certificato di polizza

ART. 3.13 CL370 (Italy) Clausola istituzionale di esclusione di contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche

La presente clausola è di importanza essenziale e prevale su ogni disposizione contraria contenuta nella presente assicurazione

1. In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate, o a cui abbia contribuito, o derivanti:

1.1 da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;

1.2 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;

1.3 armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materiasimile;

1.4 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;

1.5 da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche

ART. 3.14 Esclusione rischio informatico e di dati con limitazioni in caso di furto

Quanto segue si applica all'intero contratto di assicurazione.

- A. Sono esclusi dalla copertura rischi cyber, perdita, danno, responsabilità, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da:
1. l'uso o l'impossibilità di utilizzare qualsiasi computer, sistema informatico, computer programma software, processo o qualsiasi altro sistema elettronico;
 2. qualsiasi virus informatico o codice dannoso;
 3. qualsiasi truffa informatica relativa ai punti 1 e / o 2 di cui sopra.
- B. Tuttavia, resta inteso e concordato che la clausola A non si applicherà alla perdita fisica dell'oggetto assicurato causata direttamente da furto, rapina, furto con scasso, appropriazione indebita o altra attività criminale se:
4. un computer, un sistema informatico, un programma software per computer, se un codice dannoso, virus informatico o processo o qualsiasi altro sistema elettronico viene utilizzato nella commissione di atti di furto, furto con scasso, rapina, appropriazione indebita o altri atti criminali; e
 5. L'atto di cui al precedente punto 4 è rivolto esclusivamente contro l'Assicurato o proprietà dell'Assicurato in una delle località indicate nel presente documento.

L'onere di provare la perdita coperta da questa limitazione sarà a carico dell'Assicurato.

- C. Gli Assicuratori non pagheranno alcuna perdita o danneggiamento di dati elettronici (ad esempio file o immagini) ovunque sia memorizzato.

JS2020-013

29 ottobre 2020

ART. 3.15 Clausola delle malattie trasmissibili

1. Nonostante qualsiasi disposizione contraria all'interno di questa assicurazione, questa assicurazione non assicura alcuna perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spesa di qualsiasi natura causati da, contribuito da, derivante da, derivante da o in connessione con una malattia trasmissibile o la paura o la minaccia (reale o percepita) di una malattia trasmissibile.
2. Ai fini di questa approvazione, perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo, spesa o altra somma, include, ma non è limitato a, qualsiasi costo per ripulire, disintossicare, rimuovere, monitorare o testare:
 - 2.1. per una malattia trasmissibile, o
 - 2.2. qualsiasi proprietà assicurata ai sensi del presente che è affetta da tale malattia trasmissibile.
3. Come qui utilizzato, per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo dove:
 - 3.1. la sostanza o l'agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita o un altro organismo o qualsiasi sua variazione, considerata vivente o meno, e
 - 3.2. il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, include, ma non è limitato a, trasmissione per via aerea, trasmissione di fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas o tra organismi.
4. Questa approvazione si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre sovvenzioni di copertura.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della polizza rimangono gli stessi.

JS2020-011

23 Giugno 2020

ART. 3.16 NMA2920 (Italy) - Terrorismo

A parziale deroga delle eventuali disposizioni in contrario contenute nella presente polizza o in qualsiasi esclusione, resta convenuto che la presente assicurazione esclude le perdite, i danni, i costi e le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti a, qualsiasi fatto di terrorismo indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che ne contribuisce contestualmente o in qualsiasi sequenza con riferimento al sinistro.

Ai fini della presente esclusione, un fatto di terrorismo significa un fatto che comprende ma che non è limitato all'uso della forza o violenza e/o la minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.

Sono escluse inoltre la perdita, il danno il costo o le spese di qualsiasi natura derivante direttamente o indirettamente da o conseguente a qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi fatto di terrorismo o relativo a questo.

Nel caso che gli Assicuratori affermassero che in virtù della presente esclusione un eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'Assicurato.

Nel caso che una parte qualsiasi della presente esclusione risultasse non valida o non eseguibile, quanto resta di valido avrà piena validità ed effetto;

Art. 3.17 Clausola Sanzioni, Limitazioni ed Esclusioni

Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri)assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'(ri)assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America

L'Assicurato \ Contraente

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Ai fini e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto Assicurato dichiara di aver letto, preso conoscenza e di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; Art. 1.4 - Proroga dell'Assicurazione; Art. 1.5 - Aggravamento del Rischio; Art. 1.17 - Foro Competente; Art. 2.2.2 - Esclusioni specifiche - INCENDIO E FURTO; Art. 2.3.2 - Esclusioni specifiche - EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIO-POLITICI ED ATTI VANDALICI; Art. 2.4.3 - Esclusioni specifiche - CRISTALLI; Art. 2.5.2 - Esclusioni specifiche - KASKO; Art. 2.6 - Esclusioni comuni a tutte le garanzie; Art. 3.1 - Obblighi in caso di Sinistro; Art. 3.8 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato \ Contraente

INFORMATIVA ASSICURATI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 E DEL D.LGS. N. 196/2003

Questa informativa viene resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo nr. 679/2016 ("Regolamento" o "GDPR") e del D.Lgs. nr. 196/2003 (di seguito "Codice della Privacy"), in materia di protezione dei dati personali da Lloyd's Insurance Company S.A. (di seguito "Lloyd's Europe"), società assicurativa belga con sede presso Bastion Tower, 5 Place du Champ de Mars / 5 Marsveldplein, (Bruxelles), nella persona del Rappresentante generale per l'Italia, domiciliato in Milano al Corso Garibaldi 86, quale Titolare del trattamento dei suoi dati personali ai sensi della normativa applicabile.

Secondo la normativa indicata, il trattamento dei Suoi Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

1. Titolare della protezione dei dati

Titolare del trattamento è Lloyd's Insurance Company S.A., società assicurativa belga con sede presso Bastion Tower, 5 Place du Champ de Mars / 5 Marsveldplein (Bruxelles), nella persona del suo Rappresentante per l'Italia, domiciliato in Milano presso Corso Garibaldi, 86.

2. Finalità del trattamento dei dati e correlata base giuridica

Il trattamento è effettuato per lo svolgimento delle seguenti attività:

- Valutazione di eleggibilità volta alla sottoscrizione del rischio da parte di Lloyd's Europe: la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività precontrattuale. Nel caso siano raccolti dati particolari la base giuridica del trattamento è il consenso;
- Espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Lloyd's Europe è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività contrattuale;
- Informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Lloyd's Europe, previo Suo consenso scritto; la base giuridica del trattamento è il Suo consenso.

3. Trattamento di categorie particolari di dati personali

In occasione delle operazioni di trattamento dei dati per le finalità per le quali al punto 1, lett. (a), (b), Lloyd's Europe potrebbe venire a conoscenza anche di dati che la normativa definisce come appartenenti a categorie particolari di dati ai sensi dell'art. 9 GDPR: come, ad esempio, dati idonei a rivelare il Suo stato di salute. Le confermiamo che i Suoi dati particolari verranno trattati con la massima riservatezza e saranno utilizzate misure tecniche aggiuntive per garantirne la sicurezza in tutte le fasi del trattamento.

La base giuridica del trattamento di questa categoria di dati è il suo consenso.

4. Modalità del trattamento

Il Trattamento dei Suoi Dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici, telematici ed in ogni caso mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza, la riservatezza.

I Suoi Dati personali saranno trattati da nostro personale specificamente formato in materia di protezione dei dati personali, e specificamente autorizzato a tal fine da parte del Titolare del trattamento.

5. Conservazione dei dati

I Suoi Dati saranno conservati rigorosamente per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali l'informazione è raccolta, in conformità con le leggi applicabili sulla protezione dei dati personali.

Venuta meno la necessità di utilizzo dei Suoi dati personali, gli stessi saranno rimossi da sistemi e registri Lloyd's Europe e/o saranno adottati provvedimenti per anonimizzarli in modo che Lei non possa più essere identificata tramite gli stessi.

6. Conferimento dei dati

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato direttamente ovvero tramite società accreditate ad operare presso Lloyd's Europe, le quali svolgono per nostro conto compiti collegati alla intermediazione assicurativa (agenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica in uso presso Lloyd's Europe;
- facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

7. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- nei casi di cui al punto 2, lett. (a) e (b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- nel caso di cui al punto 2, lett. (c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità per Lloyd's Europe di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

8. Comunicazione dei dati

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. (a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assuntori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività Produttive, AGCM, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici.

Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione del personale potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali esclusivamente per le finalità su menzionate.

Tali soggetti operano quali autonomi titolari o quali responsabili ex art. 28 GDPR.

L'elenco di tali soggetti è disponibile presso la Filiale Italiana di Lloyd's Europe e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta all'indirizzo e-mail LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com.

9. Trasferimento internazionale dei dati

I Suoi Dati potranno essere trasferiti a soggetti localizzati al di fuori dall'Unione Europea (a titolo esemplificativo e non esaustivo Canada, Regno Unito e Svizzera).

Il trasferimento dei Suoi Dati sarà quindi lecitamente effettuato sulla base:

- a) di decisioni di adeguatezza adottate da parte della Commissione Europea; oppure;
- b) di Standard Contractual Clauses ("SCC") adottate fra esportatore e importatore dei dati personali oggetto di trasferimento, secondo la documentazione e le indicazioni rilasciate in tema dalla Commissione Europea;
- c) del suo consenso espresso e informato circa i rischi inerenti al trasferimento; ciò in via residuale e solo qualora le precedenti casistiche di cui ai punti a) e b) non dovessero trovare applicazione.

10. Responsabile per la protezione dei dati

È possibile contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati presso Lloyd's Europe utilizzando i dati di contatto inseriti di seguito:

Data Protection Officer
Lloyd's Insurance Company S.A.
Place du Champ de Mars 5,
1050 Bruxelles, Belgium
LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com

11. Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di esercitare, in qualunque momento, i seguenti diritti in relazione ai Suoi Dati Personali oggetto di trattamento ai sensi della presente informativa, per come previsti e garantiti dal Regolamento e dal Codice della Privacy, tra cui (ove applicabile):

Diritto di accesso e rettifica (articoli 15 e 16 del GDPR): ha il diritto ad accedere ai Suoi dati personali e di chiedere che gli stessi siano corretti, modificati o integrati, potendo ottenere una copia dei dati in possesso del Titolare.

Diritto alla cancellazione dei dati (Art. 17 del GDPR): nei casi previsti dalla normativa vigente può chiedere la cancellazione dei Suoi dati personali. Ricevuta e analizzata la Sua richiesta, sarà cura del Titolare cessare il trattamento e cancellare i dati personali, ove rinvenuta legittima.

Diritto di limitazione di trattamento (Art. 18 del GDPR): ha il diritto di chiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali nel caso di trattamenti illeciti o contestazione dell'esattezza dei dati personali.

Diritto di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento (Art. 19 del GDPR): ha il diritto di veder comunicato a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i Suoi dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma degli articoli 16, 17, par. 1, e 18 GDPR, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il Titolare è tenuto a comunicarLe tali destinatari, qualora lo richieda.

Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20 del GDPR): ha il diritto di chiedere di ottenere, da parte del Titolare del trattamento, i Suoi dati personali al fine di trasmetterli ad altro Titolare, nei casi previsti dall'articolo richiamato.

Diritto di proporre reclamo (Art. 77 del GDPR): ha il diritto di proporre reclamo innanzi alla competente Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali qualora ritenga che sia avvenuta, o sia in corso, una violazione dei Suoi diritti in riferimento al trattamento dei Suoi dati personali.

In aggiunta a quanto sopra, Lei ha diritto di revocare, in qualsiasi momento, il Suo consenso con riferimento alle attività di trattamento dei dati che trovano la loro base giuridica proprio sul Suo consenso.

Le richieste relative a all'esercizio uno o più dei diritti di cui sopra potranno essere rivolte al Titolare ovvero al DPO ai recapiti sopra indicati.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa di cui sopra, si richiede quindi di esprimere il consenso per i trattamenti dei dati strettamente necessari per le operazioni e i servizi richiesti e più precisamente per:

- a) il trattamento e comunicazione alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della già menzionata informativa, dei dati "particolari" per le finalità di cui al punto 1, lett. (a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati particolari oggetto del trattamento possono essere, ad esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute (*);

Data

Firma

- b) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato di cui al punto 1, lett. (c)

Data

Firma (facoltativa)

(*) Per specifici servizi che comportino la conoscenza da parte di Lloyd's Europe di ulteriori dati particolari (ad esempio, dati genetici e biometrici, relativi allo stato di salute, ecc.), verrà richiesto un consenso scritto di volta in volta.

PROPOSAL FORM

COPERTURA RICHIESTA		D Incendio / furto	
		D Incendio / furto / kasko	
FIELD MANAGER			
CONCESSIONARIO			
PROPRIETARIO/LOCATARIO (NOME E COGNOME)			
Residenza/Sede legale			
Tel. N.		Data e Lugo di nascita	
E-mail		Fax N.	
Codice fiscale/P.IVA		Occupazione	
VEICOLO ASSICURATO	Luogo di ricovero del veicolo assicurato: <input type="checkbox"/> Box/ <input type="checkbox"/> Autorimessa	Via/Piazza _____ N. _____ CAP _____ Citta _____ Prov. ()	
Il veicolo assicurato è custodito in garage chiuso a chiave?		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Marca		Modello	
Data prima immatricolazione (GG/MM/AA)		Valore assicurato	€ _____
Targa		Data decorrenza copertura	_____/_____/_____
E' richiesta la copertura cristalli?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Importo assicurato cristalli	€ 2.000,00 <input type="checkbox"/> € 4.000,00 <input type="checkbox"/>
Km annuali percorsi	_____	Km attuali	_____
Protezioni	Sistema d'allarme	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Immobilizzatore	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Sistema antifurto satellitare	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Se si, marca e modello del satellitare		
Il veicolo assicurato è acquistato tramite finanziamento?		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Il veicolo è oggetto di contratto di leasing?		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Vincolo assicurativo a favore di: (nome della società' di leasing/finanziaria, indirizzo e P.IVA)			
Data scadenza del vincolo		_____/_____/_____	
STORICO SINISTRI			
Il proponente o qualsiasi dei guidatori nominati durante gli scorsi 5 anni hanno avuto un incidente, una perdita o un danno ad un veicolo superiore € 5.000,00?		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Se si, fornire i dettagli riguardo ad ogni perdita:			
Data		Valore del danno	



PRECEDENTE ASSICURAZIONE			
Nome del precedente assicuratore:		Data di scadenza precedente polizza:	
Un qualche assicuratore ha rifiutato in precedenza la richiesta?	SI []	NO []	Se si, fornire i dettagli:
DATI CONDUCENTE ABITUALE (DA COMPILARE SOLO IN CASO DI VETTURA INTESTATA A PERSONA GIURIDICA)			
Nome e Cognome		Data e Lugo di nascita	
Codice fiscale		CAP	
Indirizzo - n. civico		Localita' e Provincia	_____ ()

OPZIONE GARANZIA KASKO

NOMI DEI CONDUCENTI AUTORIZZATI ALLA GUIDA: GUIDA LIBERA (conducenti di età non inferiore a 21 anni e conducenti esenti da aver subito condanne penali)

KASKO (DA COMPILARE SOLO IN CASO DI RICHIESTA GARANZIA KASKO)			
Fornire le informazioni su tutte le persone, incluso il proprietario / locatario, che possono guidare il veicolo, inserendo per primo il nome del principale utilizzatore (conducenti di età non inferiore a 21 anni e conducenti esenti da aver subito condanne penali)			
Nome e Cognome	Data di nascita (gg/mm/aa)	Ritiri patente	
		Guida in stato di Ebbrezza/Uso di sostanze stupefacenti	Eccessi di velocità
	____/____/____		
	____/____/____		
	____/____/____		
	____/____/____		

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il sottoscritto dichiara:

- di aver fornito nel presente questionario informazioni vere e di non aver sottaciuto nessun fatto materiale;
- di essere consapevole che l'omissione o la falsa descrizione di un fatto materiale potrebbe consentire agli Assicuratori di rendere nulla la copertura. *(Per fatto materiale si intende un qualsiasi elemento che possa ragionevolmente influenzare gli Assicuratori nel decidere se accettare o meno un rischio o nello stabilire termini e condizioni);*
- di essere consapevole del fatto che gli assicuratori valuteranno il rischio sulla base delle informazioni contenute in tale questionario e che la firma di questo documento non vincola né il sottoscritto né gli Assicuratori ad accettare il rischio;
- di essere consapevole che ai sensi dell'art 58 del regolamento IVASS N. 40/2018 la mancata compilazione ovvero la compilazione parziale del presente proposal form non consentirà al broker di effettuare valutazioni relativamente alla coerenza del contratto rispetto alle mie esigenze e bisogni assicurativi e che pertanto il broker non potrà distribuire alcun contratto assicurativo.

Data	Firma
____/____/____	

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI**Dichiarazione precontrattuale**

Il contraente dichiara di avere ricevuto prima della sottoscrizione del contratto: Condizioni di Assicurazione, Glossario, Modulo di Proposta (se previsto) e Set Informativo costituito da DIP e DIP Aggiuntivo per contratti emessi dal 1/1/2019, o costituito da Fascicolo Informativo con la Nota Informativa per contratti antecedenti (Regolamento IVASS nr.41/2018).

Firma del Contraente della polizza**Data****Firmato da****Clausola di mancato pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati al corrispondente della Lloyd's Insurance

Company SA attraverso cui la presente Assicurazione è stata negoziata oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio

successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive

scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Clausola di notifica atti e giurisdizione (LBS0006 01/01/2019)

Si conviene che la presente Assicurazione sarà regolata esclusivamente dal diritto e dagli usi in ITALIA, e le eventuali controversie insorte da, o in relazione a, la presente Assicurazione saranno soggette alla giurisdizione esclusiva di un tribunale competente in ITALIA.

Lloyd's Insurance Company S.A. conviene che tutte le citazioni, notifiche o procedure finalizzate ad istituire procedimenti legali a proprio carico in relazione alla presente Assicurazione dovranno ritenersi correttamente notificate se indirizzate e consegnate all'attenzione di:

Rappresentante per l'Italia
Lloyd's Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86
Milano 20121
Italia

il quale è a tal fine delegato all'accettazione delle notifiche processuali per conto della società.

Fornendo tale delega Lloyd's Insurance Company S.A. non rinuncia al proprio diritto ad eventuali proroghe o ritardi eventualmente spettanti alla stessa per la notifica di tali citazioni, notifiche o procedimenti in considerazione della propria residenza o domicilio in Belgio.

Informativa sulla Privacy

Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 - GDPR

Al sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (di seguito denominato "Regolamento") ed in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, Lloyd's Insurance Company S.A. (di seguito denominata "Lloyd's Europe") desidera informare di quanto segue.

1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato per lo svolgimento delle seguenti attività:

- Valutazione di eleggibilità volta alla sottoscrizione del rischio da parte di Lloyd's Europe: la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività pre-contrattuali. Nel caso siano raccolti dati particolari la base giuridica del trattamento è il consenso;
- Espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione e liquidazione dei sinistri allineati esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Lloyd's Europe è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività contrattuale;
- Previo Suo consenso scritto, informazione a promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Lloyd's Europe; la base giuridica del trattamento è il consenso.

2. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è:

- realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità, confidenzialità, integrità, tutela;
- Effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- Svolto dall'organizzazione del Titolare e da società di fiducia (il cui elenco è disponibile presso il Titolare) che sono nostre dirette collaboratrici e che operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di intermediazione, di assunzione dei rischi, archiviazione della documentazione assicurativa e servizi affineri alla gestione dei sinistri, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo – periti, consulenti, liquidatori indipendenti e studi legali.

3. Conferimento dei dati

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato direttamente ovvero tramite società accreditate ad operare presso Lloyd's Europe le quali svolgono per nostro conto compiti collegati alla intermediazione assicurativa (agenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per anti-riciclaggio, Casellario centrale Infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri, limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica in uso presso Lloyd's Europe;
- facoltativo al fine dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

4. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- nei casi di cui al punto 3, lett. (a) e (b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- nel caso di cui al punto 3, lett. (c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. Comunicazione dei dati

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. (a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi la medesima finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività Produttive, CONSAI, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici.

Inoltre i dati potranno essere comunicati ad enti pubblici in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostra referenze e a società residenti al di fuori dell'Unione Europea (per es. Regno Unito, Canada, Svizzera), che garantiscono un adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati personali, che per conto di Lloyd's Europe effettuano controlli sull'assenza di sanzioni internazionali.

Tali soggetti operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso la Filiale Italiana di Lloyd's Europe, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63760050, o all'indirizzo email LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com.

6. Diritti dell'interessato

Informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo all'indirizzo mail LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com si potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo.

7. Titolare e responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento per Lloyd's Europe è il Rappresentante per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86.

È possibile contattare il responsabile della protezione dei dati all'indirizzo mail LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com.

Informativa sulla Privacy
Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 - GDPR

Consenso al trattamento dei dati personali

Preso atto dell'informativa di cui sopra, si richiede quindi di esprimere il consenso per i trattamenti dei dati strettamente necessari per le operazioni e i servizi richiesti e più precisamente per:

- a) il trattamento e comunicazione alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa dei dati "particolari" per le finalità di cui al punto 1, lett. (a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati particolari oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute¹;

Data

Firma

(obbligatoria)

- b) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato di cui al punto 1, lett. (c)

Data

Firma

(facoltativa)

⁽¹⁾ Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte di Lloyd's Europe di ulteriori dati particolari (a titolo esemplificativo, relativamente a dati genetici e biometrici, allo stato di salute, ecc.), verrà richiesto un consenso scritto di volta in volta.

Reclami

Eventuali reclami dovranno essere indirizzati per iscritto a:

Ufficio Reclami
Lloyd's Insurance Company S.A.
Corso Giuseppe Garibaldi 86
20121 Milano
Fax: +39 02 6378 8857
E-mail: LloydsEurope.ServizioReclami@lloyds.com oppure
LloydsEurope.ServizioReclami@pec.lloyds.com

Un riscontro scritto verrà fornito al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora il riscontro sia considerato insoddisfacente o in caso di mancato o tardivo riscontro, è fatto diritto al reclamante di coinvolgere l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) utilizzando i seguenti recapiti:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
Via del Quirinale 21
00187 Roma
Italia
Telefono: 800 486661 (dall'Italia)
Telefono: +39 06 42021 095 (dall'estero)
Fax: +39 06 42133 745 o +39 06 42133 353
E-mail: ivass@pec.ivass.it

Il sito IVASS contiene maggiori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo a IVASS e un modello di lettera che si può utilizzare. Di seguito il link:
www.ivass.it.

In caso di acquisto di un contratto online è inoltre possibile presentare un reclamo attraverso la piattaforma UE per la risoluzione online delle controversie (ODR). Il sito della piattaforma ODR è il seguente www.ec.europa.eu/odr.

Le modalità di gestione dei reclami sopra descritte non pregiudicano il diritto dell'assicurato di intentare un'azione legale o una procedura alternativa per la risoluzione delle controversie in applicazione dei propri diritti contrattuali.